



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DELL'ORDINE

(approvato dal Consiglio nella seduta del 30/11/2005)

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI

Art. 1: Commissioni, gruppi di lavoro e comitati

Per il lavoro istruttorio e di approfondimento, al fine di garantire il pluralismo ed una maggiore partecipazione alla vita dell'Ordine, il Consiglio può decidere la costituzione di :

1. Commissioni consiliari
2. Commissioni tematiche
3. Commissioni territoriali
4. Gruppi di lavoro su specifiche questioni e comitati

Le commissioni, i gruppi di lavoro ed i comitati non possono avere durata maggiore del Consiglio che li ha espressi.

Esse decadono in ogni caso alla scadenza o in caso di scioglimento del Consiglio.

Art. 2: Composizione e funzioni delle commissioni

Il Consiglio delibera autonomamente la costituzione delle Commissioni, fissandone anche eventualmente la durata.

Le Commissioni svolgono compiti istruttori, di documentazione, di proposta e di organizzazione di attività per le materie indicate dal Consiglio.

Hanno autonoma capacità di organizzazione e sono tenute al rispetto delle presenti norme e di quelle che potrà dare, genericamente o caso per caso, il Consiglio.

La Commissione che non svolge i lavori programmati viene dichiarata decaduta dal Consiglio che può sostituirla i componenti, anche in parte.

Decade, altresì, automaticamente ove non si riunisca per tre mesi.

Esse sono composte di norma da iscritti all'Albo.

Ai lavori di ciascuna Commissione partecipano uno o più Consiglieri all'uopo designati dal Consiglio o delegati dal Presidente, di cui uno con la funzione di "referente" effettivo e l'altro con la funzione di "referente" supplente.

Il Consiglio nomina il Presidente, che coordina e presiede le riunioni, ed il Segretario che organizza i lavori e le riunioni, curandone la verbalizzazione; il Consiglio può nominare anche un Vice-presidente ed un Vice-segretario, per garantire il funzionamento nei casi di assenza del Presidente e del Segretario.

Il Segretario trasmette al Consiglio, al termine di ciascuna riunione, il relativo verbale, per l'eventuale pubblicizzazione, sul sito dell'Ordine o sulla circolare, che deve essere sempre autorizzata dal Presidente dell'Ordine.

Ogni Commissione può regolamentare i propri lavori in autonomia, sottoponendo però il regolamento all'approvazione del Consiglio.

I lavori e le proposte delle Commissioni possono essere messe ai voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al Presidente ed al Segretario delle Commissioni non sono concessi autonomi poteri di rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno.

Le Commissioni si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ordine.

Per l'uso della sede per le riunioni esse devono coordinarsi con la segreteria dell'Ordine.

L'iscrizione ad una Commissione è aperta, previa richiesta formale al Consiglio che delibera, sentito, ove presente, il Presidente della Commissione interessata.

Art. 3: Commissioni tematiche

Al fine di consentire una maggiore e più diretta partecipazione di tutti gli iscritti alle attività del Consiglio sono istituite le Commissioni tematiche.

Le Commissioni svolgono attività di studio e di consulenza su temi di specifica competenza, hanno potere solo consultivo e possono proporre al Consiglio argomenti di discussione e formulare proposte di deliberazione, nonché essere delegate all'organizzazione di specifiche attività, anche con costi assunti a carico dell'Ordine e deliberati dal Consiglio.

Art. 4: Commissioni Territoriali

Al fine di consentire una diretta rappresentanza della diversificate problematiche territoriali, sono istituite le Commissioni territoriali, composte dagli iscritti che ne facciano richiesta.

Le Commissioni svolgono attività di studio e di consulenza su tematiche specifiche dell'area territoriale di appartenenza, possono proporre al Consiglio argomenti di discussione e formulare proposte di deliberazione.

Le Commissioni si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ordine o in eventuale altro locale disponibile nell'ambito territoriale.

Per le Commissioni territoriali valgono le stesse disposizioni previste per le Commissioni Tematiche.

Art. 5: Gruppi di lavoro e comitati

Per la trattazione di temi specifici, il Consiglio può istituire gruppi di lavoro e comitati, aperti anche a soggetti esterni al Consiglio stesso, aventi specifiche attribuzioni e durata definita, soggetti alla stessa regolamentazione delle Commissioni.

La loro composizione è definita dal Consiglio, che ne nominerà i componenti.

Le attività del Comitato di redazione del giornale sono organizzate da un coordinatore e da un segretario, nominati dal Consiglio, che potrà anche indicare un vice-coordinatore ed un vice-segretario.

Art.6: Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio e sarà pubblicizzato sul sito Internet dell'Ordine .

Esso sostituisce integralmente ed annulla il capo III del Regolamento Interno approvato dal Consiglio nella seduta del 21/10/2002.